



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DEL COMUNE DI CAPRIASCA

Art. 1 Basi legali

Basi legali del presente Regolamento sono gli art. 186 e segg. della Legge organica comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 2 Oggetto e scopo

¹ Il presente Regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Capriasca, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni illegali.

² Il Municipio emana una specifica Ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 Utilizzazione e principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5 Informazioni al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 Registrazione

¹ Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di Legge. Salvo nei casi di cui al seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate al più tardi dopo 100 ore.

² Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti di cui all'art. 7.

Art. 7 Trasmissione dei dati a terzi

¹ Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

² Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nei quali è parte o coinvolto il Comune di Capriasca, è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessaria allo svolgimento del procedimento. Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

³ I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 Protezione dei dati

¹ Il Municipio, e per esso il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alle finalità delle registrazioni.

² Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.



Art. 9 Entrata in vigore

¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'accettazione da parte del Consiglio comunale e la ratifica del Consiglio di Stato.

² Con l'entrata in vigore del presente regolamento e della relativa ordinanza viene abrogata l'ordinanza municipale concernente la videosorveglianza nel territorio giurisdizionale di Capriasca del 21 dicembre 2009.

Approvato dal Consiglio comunale di Capriasca, con risoluzione no. 6 del 13 febbraio 2012.

Per il Consiglio comunale

Ferruccio Landis, **Presidente**

Tiziano Delorenzi, **Segretario**

Sandra Milesi e Stefano Quadri, **Scrutatori**

Il Municipio di Capriasca certifica che il presente Regolamento è stato pubblicato, a norma di Legge, articoli 75 e 187 LOC, a partire dal 16 febbraio 2012.

Questo Regolamento è stato approvato dal Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli Enti Locali con risoluzione no. 229-RE-11903 dell'11 aprile 2012.